

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di Novembre 2020

Santa Lucia di Piave, li 3 novembre 2020

Oggetto:

: DECRETO RISTORI

Nell'ambito del DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori", contenente "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nell'Edizione straordinaria della G.U. 28.10.2020, n. 269 in vigore dal 29.10.2020, sono previste una serie di specifiche disposizioni collegate all'emergenza COVID-19, di seguito sintetizzate.

NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Le disposizioni relative al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti specifiche attività nell'ambito dei settori economici che sono stati oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell'emergenza COVID-19, sono state esaminate da una nostra Circolare specifica .

SOSTEGNO ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

È istituito uno specifico fondo, con una dotazione di € 50 milioni per il 2020, al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi a seguito dell'emergenza COVID-19.

Tale fondo è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle predette associazioni / società che hanno **cessato / ridotto la propria attività istituzionale** a seguito dei Provvedimenti di sospensione delle attività sportive.

I criteri di ripartizione delle risorse sono stabiliti dal Dipartimento per lo Sport.

SOSPENSIONE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI

È **differita al 31.12.2020** la sospensione di ogni procedura esecutiva immobiliare di cui all'art. 555, Cpc, avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

È prevista l'**inefficacia di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare**, di cui al citato art. 555, avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25.10.2020 fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto in esame.

BONUS VACANZE

È **esteso al 2021** l'utilizzo del c.d. "bonus vacanze" / "tax credit vacanze" introdotto dall'art. 176, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio".

Ora, il credito è infatti **utilizzabile ("una sola volta") dall'1.7.2020 al 30.6.2021** (in precedenza 31.12.2020), a favore dei nuclei familiari con un ISEE in corso di validità, ordinario / corrente non superiore a € 40.000, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistiche ricettive / agriturismi / Bed & Breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva. In base al nuovo comma 5-bis del citato art. 176, ai fini della concessione dell'agevolazione in esame, **sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31.12.2020.**

BONUS CANONI DI LOCAZIONE"

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Il “bonus canoni locazione” previsto nel , c.d. “Decreto Rilancio” è esteso ai mesi di ottobre / novembre / dicembre, a favore dei soggetti operanti nei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell'emergenza COVID-19 . Il bonus spetta indipendentemente dall'ammontare dei ricavi / compensi 2019.

Sono applicabili in quanto compatibili le disposizioni previste :

- le condizioni di accesso all'agevolazione individuate nella riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad almeno il 50% dei mesi di ottobre / novembre / dicembre rispetto agli stessi mesi del 2019;
- il credito in esame spetta nella misura del:
 - 60% del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo;
 - 30% del canone per affitto d'azienda.
 -

Nella citata Relazione illustrativa:

- è ribadito che il bonus è calcolato sui canoni dovuti e pagati per i predetti mesi;
- è chiarito che relativamente al canone di dicembre il bonus compete anche se il relativo pagamento è effettuato nel 2021.

“CANCELLAZIONE” SECONDA RATA IMU

Non è dovuta la seconda rata IMU 2020, con riferimento agli immobili / pertinenze in cui sono esercitate le attività nei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell'emergenza COVID-19 elencati in una nostra Circolare Specifica

L'abolizione della seconda rata IMU opera **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

È comunque applicabile quanto previsto dall'art. 78, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” , in base al quale **non è dovuta la seconda rata IMU 2020** con riferimento agli immobili:

O adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
O rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e degli agriturismo / villaggi turistici / ostelli della gioventù / rifugi di montagna / colonie marine e montane / affittacamere per brevi soggiorni / case e appartamenti per vacanze / Bed & Breakfast / residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate

Nella citata Relazione illustrativa è evidenziato che la nuova previsione legislativa “*si aggiunge*” al citato art. 78 e pertanto non è diretta “*a superare*” quanto già previsto da tale ultima disposizione. Di conseguenza, **le fattispecie già previste dal citato art. 78**, che non prevedono la condizione della corrispondenza tra il proprietario dell'immobile e il gestore dell'attività ivi esercitata, **continuano ad applicarsi** secondo tale disposizione, a nulla rilevando che le stesse siano ricomprese nella tabella delle attività oggetto delle nuove limitazioni.

PROROGA MOD. 770/2020

È **differito al 10.12.2020** il termine di presentazione del **mod. 770/2020** (merita evidenziare che nel testo del

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Decreto diffuso in bozza il termine era fissato al 30.11.2020 - Informativa SEAC 29.10.2020, n. 317).

SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Per i datori di lavoro operanti nei settori interessati dalle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell'emergenza COVID-19, esercenti come **attività prevalente** un'attività oggetto delle predette limitazioni elencati in una nostra circolare specifica , è disposta la **sospensione dei termini** che scadono per il mese di **novembre 2020** (16.12.2020) relativi ai **versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali / premi per l'assicurazione obbligatoria** (INAIL).

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- **in unica soluzione entro il 16.3.2021**; ovvero
- **in forma rateizzata**, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo. La prima rata scade il 16.3.2021.
-

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Il beneficio in esame è attribuito nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa UE in materia di aiuti di Stato.

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2020 si trovano su <https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2020.html>

I migliori saluti